|  |
| --- |
| **CONVENZIONE TRA I COMUNI DI**  **TRADATE E LOMAZZO**  **PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA**  **(Art. 30 D. Lgs. n. 267/2000)** |

L’anno duemilaventidue, il giorno ………………..., del mese di ……………………........

TRA

- Il Comune di TRADATE, p.iva 00223660127 rappresentato da Giuseppe Bascialla, nato a ..... il ......., il quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune, che in questo atto rappresenta in qualità di Sindaco;

- Il Comune di LOMAZZO, p.iva 00566590139, rappresentato da Giovanni Rusconi nato a ...... il ....., il quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune, che in questo atto rappresenta in qualità di Sindaco;

**PREMESSO**

che il Comune di Tradate, con deliberazione consiliare n. ….. del ………. e il Comune di Lomazzo con deliberazione consiliare n. …. del ……... hanno espresso la volontà di proseguire con il servizio di Segreteria comunale prestato in maniera coordinata, avvalendosi di un unico segretario per i due Comuni;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

La presente convenzione disciplina il servizio coordinato di Segreteria tra i Comuni di Tradate e di Lomazzo, allo scopo di avvalersi dell’opera di un unico Segretario Comunale, alla luce di quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 10 del DPR 04/12/1997 n. 465 ed in considerazione dell’abbattimento del costo del servizio, in virtù della ripartizione dei relativi oneri di gestione.

Il numero complessivo degli abitanti al 31/12/2021 dei Comuni è pari a: 29.116 (Tradate: 19.049 – Lomazzo 10.067).

**ART.2**

La convenzione avrà la durata fino al 31.12.2024.

Essa potrà tuttavia cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dichiarato dei due Consigli Comunali e potrà essere rinnovata alla scadenza.

Il recesso dalla convenzione potrà essere motivatamente deliberato dal Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, ad opera di anche una sola delle parti. In tal caso, la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data stabilita, e comunque non prima di 60 giorni dalla trasmissione alle altre parti della deliberazione di recesso. Apposita comunicazione dovrà essere notificata al Segretario titolare della sede ed inviata alla competente sezione regionale del Ministero dell’Interno.

**ART. 3**

Il Comune capo-convenzione è quello di Tradate.

Il Sindaco di Tradate è pertanto competente per la nomina del Segretario, provvedendovi nel rispetto delle disposizioni del DPR 04/12/1997 n. 465 e dopo aver obbligatoriamente acquisito il parere del Sindaco di Lomazzo, che sono tenuti a trasmetterlo entro dieci giorni dalla richiesta.

Spirato il suddetto termine, il Sindaco competente procede alla nomina senza l’acquisizione del parere.

La nomina avviene senza richiesta del parere se questa debba essere adottata negli ultimi 7 giorni utili per procedere alla stessa.

In tutti i casi in cui il parere non sia stato richiesto o, comunque, dato, il Sindaco procedente informa della nomina il Sindaco di Lomazzo.

La revoca del Segretario spetta allo stesso Sindaco competente per la nomina. Nell’ipotesi di grave violazione dei doveri d’ufficio, gli adempimenti previsti dall’art. 15, comma 5, del D.P.R. n.465/97, sono adottati dal Comune in cui si è verificata la mancanza, anche se il Sindaco interessato non è competente all’adozione dell’atto finale di revoca. La deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro trenta giorni dalla sua adozione, al Sindaco del Comune di Tradate affinché questo, nei successivi trenta giorni, adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego di revoca.

**ART. 4**

Il Segretario comunale, titolare della sede convenzionata, presterà servizio nei due Comuni secondo le modalità che seguono:

- per n. 18 ore settimanali presso il Comune di Tradate

- per n. 18 ore settimanali presso il Comune di Lomazzo;

I giorni di servizio saranno concordati tra i Sindaci ed il Segretario comunale, secondo criteri improntati alla massima flessibilità.

**ART. 5**

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario comunale sono regolati dalla legge e dalla contrattazione collettiva di riferimento. Per la retribuzione di risultato, che non può eccedere il 10% del monte-salari, ai sensi dell’art.42 del C.C.N.L. del 16.05.2001 e s.m.i., il Sindaco di ciascun Comune provvederà alla valutazione per la quota di spettanza. Anche per l’eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione ai sensi del contratto integrativo del 22/12/2003 ogni Comune provvederà autonomamente pro-quota.

**ART. 6**

I Comuni di Tradate e Lomazzo assumono gli oneri patrimoniali relativi alla prestazione del servizio di Segreteria nelle seguenti quote:

- Tradate: 50,00 %

- Lomazzo 50,00 %

Il Comune di Tradate, capo-convenzione, assume l’onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario Comunale assegnato, nonché il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali e quant’altro attiene al servizio convenzionato.

In particolare, per quanto riguarda i buoni pasto sostitutivi del servizio mensa verranno corrisposti, se spettanti a norma di legge, dal Comune di Tradate, che provvederà alla ripartizione della spesa proporzionalmente al servizio prestato nei vari Comuni.

Per quanto riguarda il rimborso spese di viaggio di cui all’art. 10 comma 3 del D.P.R. 465/1997 sarà corrisposto al Segretario Comunale dal Comune di Tradate, con relativo rimborso della spesa da parte del Comune di Lomazzo.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il Comune di Tradate notificherà al Comune di Lomazzo il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nell’anno precedente. Il Comune di Lomazzo procederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i 30 giorni successivi.

Il Comune di Tradate potrà chiedere al 30 giugno di ogni anno un acconto determinato sulle spese sostenute nell’anno in corso. Il Comune di Lomazzo provvederà al rimborso della quota a proprio carico entro 30 giorni.

**ART. 7**

In relazione al disposto dell’articolo 30, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, i Sindaci degli Enti contraenti si riuniranno in seduta comune per qualsiasi questione che dovesse insorgere sul servizio convenzionato di Segreteria, così come disciplinato dal presente atto.

**ART. 8**

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata, nel medesimo testo, dai Consigli Comunali dei due Enti convenzionati.

**ART. 9**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

IL SINDACO DI TRADATE

Giuseppe Bascialla

IL SINDACO DI LOMAZZO

Giovanni Rusconi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*